Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2 - Soggetti coinvolti

1. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 3 - Finalità

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.
2. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
3. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
4. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4 - Patto di corresponsabilità

1. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "Patto di corresponsabilità"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
2. Nello spirito del "Patto di corresponsabilità", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 e ha pertanto carattere vincolante.
3. Il presente Regolamento è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5 - Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 6 - Diritto alla formazione

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento.
3. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, *tutoring*, *learning center*) tesi a promuoverne il successo formativo.
4. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
5. Lo studente ha diritto ad una comunicazione chiara, motivata e tempestiva (al termine della verifica orale e non oltre 21 giorni dallo svolgimento delle verifiche scritte), per avere consapevolezza del proprio percorso in relazione agli obiettivi del Consiglio di Classe ed acquisire progressivamente adeguate capacità di autovalutazione.
6. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
7. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7 - Diritto all’informazione

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8 - Diritto alla manifestazione delle proprie opinioni

1. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione.
2. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
3. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art. 9 - Diritto di associazione

1. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in

particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa.
2. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola.
3. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività.
4. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.
5. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 10 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 11 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.
7. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
8. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
9. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
10. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 12 - Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studen-

tesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 13 - Attività integrative

1. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.
2. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.
4. Il Comitato studentesco deve essere consultato in fase di decisione ed organizzazione di ogni iniziativa anche se il suo parere non è vincolante.
5. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 14 - Diritto alla riservatezza

1. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale.
2. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.
3. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie.
4. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.
5. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 sulla privacy.
6. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.
7. Per gli studenti minorenni la richiesta del trattamento dati può avvenire tramite autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 15 - Diritto al rispetto della diversità

1. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti.
2. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali.
3. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
4. La scuola organizza servizi alla persona e di *counseling*.
5. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa,

è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.
6. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti con disabilità.
7. La scuola, al fine di creare un clima idoneo a promuovere rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona, ha approvato uno specifico Regolamento per la Carriera Alias.

Art. 16 - Responsabilità degli allievi

1. I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "Patto Formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.
2. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art. 1.

Art. 17 - Doveri degli studenti

1. Come all'Art. 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, gli studenti sono tenuti a:
   - frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
   - avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
   - mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1 del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, richiamati anche all'art. 2 del presente Regolamento, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
   - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto;
   - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
   - condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
2. Agli studenti è fatto divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (cortili, terrazze, giardini interni ed esterni, parcheggio, aree di gioco). Il divieto è esteso al fumo di sigaretta elettronica e anche al fumo di sigarette da tabacco riscaldato, come previsto dalla normativa vigente e dallo specifico Regolamento sul divieto di fumo.
3. Sono bandite azioni violente ed intimidatorie esercitate da una persona o un gruppo su una vittima, azioni che possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni fisiche e persecuzioni.
4. Nel rispetto della Legge n. 71/2017 contro il cyberbullismo e in ottemperanza alle direttive e indicazioni ministeriali, è fatto divieto di condividere, disporre e divulgare immagini, video e quant'altro possa ledere e danneggiare l'altrui personalità, con riferimento a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione, furto d'identità, alterazione dell'immagine, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica. È altresì vietata la diffusione di contenuti on-line aventi come estensione uno o più componenti la famiglia del minore al fine di isolare un minore o un gruppo di minori attraverso un attacco dannoso (art. 1 co. 2 L. n. 71/2017).

Art. 18 - Doveri degli studenti nei Percorsi F.S.L.

1. Gli studenti impegnati in *stage* aziendali connessi ai Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro sono tenuti a:
   - rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolta l'attività, nonché il Regolamento d'Istituto;
   - garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
   - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   - ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza.

Art. 19 - Regolamento di disciplina

1. Con riferimento ai doveri di cui ai precedenti artt. 17 e 18, è lo specifico Regolamento di Disciplina approvato dal C.d.I. a declinare le mancanze disciplinari e la natura delle relative sanzioni.
2. Il suddetto Regolamento dispone anche in ordine alle garanzie riconosciute agli studenti con riferimento alla sua applicazione.

Art. 20 - Organo di Garanzia

1. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, è costituito l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Il funzionamento dell'O.G. è normato dallo specifico Regolamento approvato dal C.d.I.

Art. 21 - Danneggiamenti a strutture o attrezzature

1. L'Istituto e la Città Metropolitana, proprietaria dell'edificio scolastico, condividono il principio di responsabilità dei singoli e di corresponsabilità, nei casi in cui non sia possibile individuare i responsabili materiali del danneggiamento.
2. Chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.
3. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività didattica.
4. Nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le specificazioni indicate ai successivi commi 5 e 6.
5. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni a più classi (servizi, palestre, laboratori e aule speciali) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme hanno utilizzato quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa.
6. Se i danni di cui sopra riguardano spazi collettivi quali corridoi, auditorium, sala multimediale, salone maxivideo, sala lettura, il risarcimento spetterà all'intera collettività studentesca.
7. Il risarcimento dei danni nei laboratori è gestito attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
8. È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificati con la collaborazione di rappresentanti degli studenti e dei genitori del Consiglio di Istituto.
9. Per i danneggiamenti arrecati ad aule e parti comuni, la segnalazione è a carico dei docenti e del personale non docente.
10. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni.

Art. 22 - Ingresso e riconoscimento

1. Per potere accedere all'interno dell'istituto, gli esterni devono firmare il registro degli ingressi, consegnare un documento di identità e ritirare un apposito lasciapassare.

Art. 23 - Assenze e giustificazioni

1. Per gli studenti frequenza e partecipazione alla vita scolastica sono un diritto e un dovere e pertanto sono obbligatorie, anche in occasione di uscite didattiche o manifestazioni organizzate all'interno dell'Istituto.
2. Ogni assenza va giustificata attraverso il Registro Elettronico (RE), con l'uso del PIN da parte di un genitore (o dello studente maggiorenne), per il giorno del rientro in classe.
3. Nel caso di ritardi abituali nella giustificazione delle assenze o delle entrare fuori orario di cui all'art. 26, verranno chiamati i genitori e la Dirigenza si riserva la facoltà di procedere anche disciplinarmente.

Art. 24 - Inizio delle lezioni e orario di ingresso/uscita

1. Le lezioni hanno inizio alle ore 8:10. L'ingresso agli studenti è consentito a partire da 10 minuti prima.
2. Le disposizioni di ingresso posticipato o di uscita anticipata per una singola classe vengono comunicate attraverso l'apposita funzionalità in RE entro il giorno precedente e hanno valore di notifica ai genitori.
3. Nel caso per una classe sia disposto un ingresso posticipato, gli studenti potranno accedere alla scuola solo a partire da 5 minuti prima dell'orario comunicato.

Art. 25 - Entrate e uscite fuori orario

1. Entrate e uscite fuori orario devono ritenersi eventi eccezionali. Non ne sono ammesse pertanto cumulativamente più di 10 nell'anno scolastico, né possono essere entrambe autorizzate nell'arco della stessa giornata.
2. In caso di superamento dei limiti previsti per entrate o uscite fuori orario, verrà dato immediato avviso al Consiglio di classe tramite il diario di classe in RE e ai genitori, che il Dirigente scolastico si riserva di convocare.
3. Gli studenti potranno entrare alla 2^ ora di lezione o uscire non prima delle 12:10 se muniti di richiesta in RE (giustificazione), pervenuta da parte di uno dei genitori (o dallo studente maggiorenne) entro le ore 9:00 del giorno interessato, e che deve essere autorizzata in RE dal Dirigente. Per le richieste di uscita anticipata pervenute dopo le ore 9:00, lo studente, se minorenne, potrà uscire solo se accompagnato da un genitore o da persona da lui delegata.
4. Richieste di entrata o uscita al di fuori della suddetta casistica saranno autorizzate soltanto se documentabili (p.e. esami medici o visite specialistiche o terapie o appuntamenti presso uffici pubblici; la Dirigenza si riserva di richiedere la documentazione) o nel caso di studenti accompagnati dai genitori.
5. Non sono garantite autorizzazioni per richieste di entrata o uscita pervenute oltre l'orario di cui al precedente comma 3.
6. Permessi per terapie ripetute e prolungate vanno richiesti anticipatamente in Vicepresidenza per iscritto e non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 1.
7. Non concorrono al raggiungimento del limite di 10 entrate/uscite fuori orario quelle previste dai Piani Personalizzati.
8. In caso di entrata posticipata o di uscita anticipata di uno studente, il docente in orario verifica in RE che essa sia stato autorizzato. In mancanza, ne dà immediata comunicazione in Vicepresidenza.
9. I casi eccezionali sono autorizzati dalla Dirigenza, dietro richiesta dei genitori e di idonea documentazione.

Art. 26 - Entrata fuori orario in mancanza di richiesta (ritardi)

1. Lo studente che si presenta dopo l'orario di inizio delle lezioni senza richiesta scritta di un genitore, verrà autorizzato e accettato in classe per ritardi non superiori a 10 minuti direttamente dal docente in orario, purché non si tratti di ritardatari abituali, e il giorno successivo dovrà produrre regolare giustificazione. In caso di ritardi ripetuti, a discrezione del docente l'ammissione a lezione dovrà essere autorizzata dalla Dirigenza.
2. Per ritardi oltre i 10 minuti, e non superiori a 50, bisognerà attendere di entrare alla successiva ora di lezione. Lo studente aspetterà fuori dall'ingresso e un genitore (o lo studente maggiorenne) potrà provvedere alla giustificazione prima dell'accesso alla scuola. In mancanza, si presenterà in Vicepresidenza per l'autorizzazione all'entrata posticipata, che dovrà essere giustificata dai genitori entro il giorno seguente.
3. Gli ingressi in ritardo di cui ai commi precedenti concorrono al cumulo di 10 entrate o uscite fuori orario di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. I ritardi dovuti a problemi dei mezzi di trasporto dovranno essere comunque giustificati, ma non concorreranno al raggiungimento del limite di 10 entrate/uscite fuori orario. È in carico allo studente dimostrare il ritardo del mezzo di trasporto. È cura dello studente e dei suoi genitori perché questi si organizzi per l'utilizzo di un mezzo che gli permetta di arrivare in orario a scuola.
5. Per nessun motivo è possibile allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione.

Art. 27 - Uscite anticipate per indisposizione

1. In caso di indisposizione di uno studente, il docente ne darà comunicazione in Vicepresidenza, attraverso la quale verrà avvisata la famiglia. La Dirigenza autorizzerà l'uscita solo se accompagnato da un genitore o da persona da lui delegata.
2. Tale uscita anticipata dovrà essere giustificata in RE.

Art. 28 - Disposizioni in merito all'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. Con apposito Regolamento, l'Istituto recepisce le previsioni dell'AI Act – Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) (Regolamento UE 2024/1689), recepito in Italia con la L. 132/2025, e delle Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, di cui al DM n. 166 del 09/08/2025.

La presente revisione del Regolamento è stata adottata con delibera n. 21 del Consiglio d'Istituto del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi di Bollate (MI) nella seduta del 24.02.2026.